



**COMUNE DI NEONELI**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO  
CON CONDUCENTE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.02.1996**

## **ART. 1 - Disciplina del servizio**

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo l'art. 85 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, é disciplinato:

- a) dal D. Lgs 30.04.1992, n. 285, e dal relativo Regolamento d'esecuzione D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- b) dal Regolamento CEE in materia di circolazione stradale attualmente in vigore;
- c) dal D.M. 18 aprile 1977;
- d) dagli artt. 86 e 121 del T.U. di Pubblica Sicurezza del 18.06:1931, n. 773, nonché dall'articolo 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635;
- e) dal D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
- f) dalla deliberazione della Giunta Regionale con la quale é stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
- g) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

## **ART. 2 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio**

Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, viene fissato, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:

- l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente;
- la distanza del Comune dal capoluogo di Provincia e dalle più vicine stazioni ferroviarie e marittime, nonché dalla più vicina aerostazione;
- l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni, oppure mediante autoveicoli di linea, autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base alle norme del nuovo Codice della strada.

## **ART. 3 - Licenza comunale di esercizio**

Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso, oltreché della prescritta licenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza, di apposita licenza comunale che viene rilasciata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Municipale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'articolo 2.

In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate le autorizzazioni stesse durano sino alla normale scadenza.

Nell'ambito del Comune é vietato ai titolari di licenza di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.

La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

## **ART. 4 – Requisiti per l'accesso alla professione di trasportatori di viaggiatori su strada**

Le imprese (persone fisiche o giuridiche) che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.

#### **ART. 5 - Domanda per esercitare il servizio**

L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di autonoleggio autoveicoli con conducente è rilasciata dalla Giunta Municipale, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che possono gestire in forma singola o associata.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. E' ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Il titolare della ditta o il legale rappresentante della società interessati al rilascio dell'autorizzazione, devono presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco specificando il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intendono adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale della rimessa o di altro recapito nel Comune.

La domanda del titolare della ditta individuale deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto persone e eventuale certificazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della Legge 25 luglio 1956, n. 860;
- c) certificato di cittadinanza italiana;
- d) certificato di residenza nel Comune;
- e) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- f) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento;
- g) Certificato di Abilitazione Professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli del conducente o dei conducenti che si intende adibire alla guida del o dei veicoli;
- h) certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

La domanda presentata da Società o Cooperative deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- b) certificato di iscrizione alla Cancelleria del Tribunale competente;
- c) Statuto e Atto costitutivo (per le sole Cooperative);
- d) Certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio (per le sole Cooperative);
- e) B.U.S.C. - Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (per le sole Cooperative);
- f) Elenco soci (per le sole Cooperative);
- g) Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) delle persone abilitate alla guida degli autoveicoli;
- h) certificazione di disciplina finanziaria;
- i) certificazione medica attestante che le persone adibite alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio delle attività.

#### **ART. 6 - Titoli preferenziali**

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio:

- 1) essere in possesso di requisiti che attestano la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:

- a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
- b) la continuità la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
- c) l'organizzazione aziendale;
- 2) essere residenti nel Comune.

In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e fissare il numero dei titoli per la formazione della graduatoria.

I titoli preferenziali ed il punteggio loro attribuito vanno specificati nel bando di concorso predisposto dalla Giunta Municipale.

#### **ART. 7 - Cause di impedimento al rilascio della licenza**

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da conducente:

- a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune;
- b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
- c) essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda é stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

#### **ART. 8 - Assegnazione della licenza comunale di esercizio**

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, che verrà assegnata dalla Giunta Municipale, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art. 6, sentito il parere delle Organizzazioni Provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio.

La licenza comunale di esercizio é rilasciata dal Sindaco, dopo che la deliberazione della Giunta Municipale, di cui al 1° comma, sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (Art. 2 del D.M. 18 Aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Prima del rilascio, il soggetto assegnatario é tenuto a richiedere all'autorità comunale o ad esibire a essa se già in possesso, la licenza di polizia amministrativa di cui all'articolo 86 T.U. leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

#### **ART. 9 - Durata licenza**

La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed é rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi artt. 13-14-15.

#### **ART. 10 - Gestione del Servizio - Trasferimento della licenza**

Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso.

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza l'assenso della Giunta Municipale, la quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi i cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell'attività.

Qualora la licenza sia intestata a una ditta individuale, in caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa é accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporne entro un anno nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.

#### **ART. 11 - Inizio del servizio**

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicoli di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Nel caso di autobus nuovo l'assegnatario dovrà comunque dimostrare di aver provveduto alla ordinazione dell'autoveicolo, con indicazione del numero del telaio, per ottenere il rilascio della proroga.

#### **ART. 12 - Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite**

Salvo quanto disposto dall'articolo 82, comma 6, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni, é vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con tariffe prestabilite.

Per infrazioni al presente divieto, l'Autorità comunale disporrà la revoca della licenza comunale di esercizio.

#### **ART. 13 - Sospensione della licenza**

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dalla Giunta Municipale, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

#### **ART. 14 - Revoca della licenza**

La licenza comunale di esercizio viene revocata con deliberazione della Giunta Municipale, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da personale che non siano il titolare della licenza od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ed itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;
- e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;
- f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire la evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- g) quando sia intervenuta, condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;

h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;

i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

l) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.

18.04.1977) contenute nella domanda di assegnazione della licenza.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile (Art. 81 Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285) da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti degli artt. 78 e 80 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, e successive modificazioni, da inviarsi altresì alla Regione Sardegna.

### **ART. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo**

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'articolo 17, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

### **ART. 19 - Contachilometri e cronotachigrafo**

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727.

### **ART. 20 - Tariffe**

Con deliberazione della Giunta Municipale, sentite le organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente che, per gli autobus, dovranno essere mantenute entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'Amministrazione regionale. Allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, l'Assessorato regionale dei trasporti, entro il mese di maggio di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria delle aziende che esercitano servizi pubblici di linea, determina per tutto il territorio regionale le tariffe minime e massime, tenuto conto delle caratteristiche del tipo dell'autobus, sia in base al chilometraggio sia in base alla natura del servizio.

A tal fine le organizzazioni di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale devono proporre al predetto Assessorato entro il mese di febbraio di ciascun anno le tariffe minime e massime sulla base dei costi economici del servizio.

La Commissione di cui all'art. 17 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio dell'autobus é inferiore o superiore alla tariffa minima o massima fissata dall'Assessorato regionale dei trasporti, provvede a richiamare il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre alla Giunta Municipale l'adozione del provvedimento della revoca della licenza ai sensi del punto 1 dell'articolo 14.

In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

### **ART. 21 - Responsabilità nell'esercizio**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, é ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

### **ART. 22 - Facoltà per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche**

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare su apposite aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza.

Le località di stazionamento sono individuate con delibera della Giunta Municipale.

Esse non devono essere coincidenti con capolinea o con posti di fermata degli autobus in servizio pubblico di linea.

### **ART. 23 - Obblighi dei conducenti degli autoveicoli**

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della Forza Pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 13 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, la adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

### **ART. 24 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli**

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio é fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere per qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

### **ART. 25 - Contravvenzioni**

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono punite ai sensi delle vigenti leggi.

### **ART. 26 - Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali**

Le deliberazioni degli organi del Comune, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all'art. 1.

### **ART. 27 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 1, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.